



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio*

*Ufficio V – I Unità Operativa*

*Via Pianciani, 32 – 00185 Roma*

Indirizzo PEC: [drla@postacert.istruzione.it](mailto:drla@postacert.istruzione.it) - E-MAIL: [rossana.cosentino@istruzione.it](mailto:rossana.cosentino@istruzione.it)

Tel.: 06/77392571 C.F.: 97248840585

MPI AOODRLA.Registro Ufficiale prot. n. 15360 - USCITA -
---

Roma, 12/06/2014

Ai Dirigenti gli Uffici Territoriali del Lazio  
Loro Sedi

Ai Dirigenti le Istituzioni Scolastiche del  
Lazio  
Loro Sedi

E, p.c.

Alle OO.SS. del Comparto Scuola  
Loro Sedi

OGGETTO: adeguamento dell'organico alla situazione di fatto - a.s. 2014/15.

Le operazioni di definizione dell'organico di diritto del personale insegnante e docente delle istituzioni scolastiche (per gli istituti di secondo grado la chiusura delle funzioni SIDI è al momento prevista per il 23 giugno p.v.) si possono definire pressoché concluse e pertanto è necessario procedere al relativo adeguamento sulla base delle indicazioni comunicate con la presente lettera circolare.

Lo schema di D.I. recante disposizioni sulla definizione degli organici del personale docente per l'a.s. 2014/15 trasmesso con C.M. nr. 34, prot. 930, del 01/04/14 comunica sulla gestione delle situazioni di fatto alcune istruzioni che in parte sono di seguito riepilogate e integrate.

Le istruzioni confermano, per l'a.s. 2014/15, la competenza del Dirigente Scolastico nel disporre, con provvedimento motivato, incrementi del numero delle classi dell'istruzione primaria e secondaria di I e di II grado e ciò nel caso in cui sussistano inderogabili necessità relative all'aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni, previa autorizzazione del Direttore Generale Regionale secondo i criteri ed i parametri di cui D.P.R. 81/09.

Ai sensi dell'art. 2 della Legge 268/02, i Dirigenti Scolastici, nel caso di diminuzione degli alunni rispetto alla previsione, procedono all'accorpamento o alla soppressione delle classi secondo le disposizioni citate nel precedente comma. *Si ritiene utile porre in evidenza che tale responsabilità non può che essere esclusiva, considerato che solo il Dirigente scolastico è nelle condizioni di conoscere la eventuale riduzione degli alunni.* Anche in questo caso il Dirigente Scolastico dovrà emanare un provvedimento motivato, nel quale dovranno essere evidenziate le

ragioni che non hanno permesso nella fase dell'organico di diritto di effettuare una corretta o migliore previsione.

Non sono ammessi sdoppiamenti né istituzioni di nuove classi dopo l'inizio del nuovo anno scolastico.

Le richieste di incremento di classi e/o i provvedimenti di soppressione dovranno essere trasmessi ai competenti Uffici Territoriali del Lazio entro la data del 01 luglio 2014, sulla base delle specifiche istruzioni che saranno comunicate dai Dirigenti gli Uffici Territoriali.

Per quanto riguarda la richiesta di autorizzazione di nuove classi, i Dirigenti Scolastici dovranno procedere a un'attenta e responsabile analisi della serie storica degli scostamenti tra il numero degli alunni iscritti e quello degli alunni effettivamente frequentanti, al fine di non incorrere in quantificazioni erronee e di evitare che, con l'inizio delle lezioni, l'effettiva consistenza degli alunni risulti inferiore alla previsione, con conseguenti oneri ingiustificati per l'erario.

Le variazioni relative all'incremento delle classi che non potranno essere coperte con il personale a disposizione, per il completamento dell'orario obbligatorio all'interno della stessa istituzione scolastica, dovranno essere, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della Legge 333/01, comunicate ai Dirigenti Scolastici gli Uffici Territoriali di competenza. I Dirigenti Scolastici procederanno alle relative comunicazioni anche in caso di riduzioni orarie conseguenti ai provvedimenti di accorpamento o soppressione delle classi.

La scadenza prevista in via generale al 10 luglio, per comunicare le variazioni alle classi previste, è anticipata al 01/07/2014 per consentire agli Uffici Territoriali di avviare la predisposizione e l'effettuazione di tutte le complesse attività di gestione del personale scolastico, necessarie per concludere entro i termini di legge le diverse operazioni previste per l'avvio del nuovo anno scolastico.

Nel restare quindi confermata la competenza del Dirigente Scolastico nel disporre incrementi del numero delle classi dell'istruzione primaria e dell'istruzione secondaria, previa autorizzazione del Direttore Generale Regionale, è affidato ai Dirigenti gli Uffici Territoriali il preliminare incarico di esaminare le richieste e di comunicare al riguardo l'avviso.

Pertanto – come sopra indicato - tutte le variazioni alle classi sia in aumento sia in diminuzione vanno comunicate dai Dirigenti Scolastici agli Uffici Territoriali di competenza in tempi immediati e comunque **non oltre il 01 luglio 2014**. I Dirigenti gli Uffici Territoriali dovranno verificare la congruità delle motivazioni comunicate a giustificazione delle variazioni dei dirigenti scolastici ed eventualmente altresì attivare, se ritenuto necessario, le verifiche con le modalità ritenute opportune.

**Entro il giorno 8 luglio 2014**, ovvero entro la data che risulti compatibile con la comunicazione da parte della Direzione Generale della dotazione organica provinciale assegnata in adeguamento, gli Uffici Territoriali del Lazio comunicheranno alla Direzione Generale, per la valutazione e decisione finale, il fabbisogno presunto di organico corrispondente all'aumento delle classi vagliate positivamente (in via provvisoria) dagli stessi Uffici Territoriali.

Poiché alla definizione del quadro complessivo delle disponibilità riguardanti le operazioni di inizio dell'anno scolastico concorrono anche i posti e le ore derivanti dalla concessione di esoneri e semi esoneri dall'insegnamento, si rappresenta la necessità che i relativi provvedimenti siano adottati dai Dirigenti Scolastici in tempo utile rispetto all'effettuazione delle consuete operazioni di nomina. *A tal riguardo si richiama l'attenzione dei Dirigenti Scolastici sulla loro esclusiva competenza nell'emanazione dei provvedimenti di esonero o semiesonero, i cui parametri di riferimento sono riportati nel comma 88, dell'art. 3 della Legge nr. 350 del 24/12/03, e sulla correlata responsabilità che si dovesse creare sui successivi atti di nomina, sia pure effettuati dagli*

Uffici Territoriali o dalle scuole Polo per il conferimento delle supplenze, sulla base delle comunicazioni fornite al riguardo dai Dirigenti Scolastici. Infatti, le responsabilità anche di natura amministrativo/contabili sono distinte, in quanto quelle relative alla emanazione del provvedimento di esonero o semi-esonero competono al Dirigente Scolastico, mentre quelle relative alla copertura delle ore conseguentemente liberate al Dirigente l'Ufficio Territoriale o della eventuale citata Scuola Polo.

***In relazione alla eventuale istituzione, soppressione e/o accorpamento delle classi i Dirigenti degli Ambiti Provinciali del Lazio sono invitati, con urgenza e comunque compatibilmente con la scadenza del 01/07/14, di comunicare alle Istituzioni Scolastiche di competenza, autonome istruzioni qualora ritenuto necessario.***

Si ricorda che il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dall'art. 64 della Legge n. 133/08, comporta per i Dirigenti del M.I.U.R., compresi i Dirigenti Scolastici, l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale prevista dalla normativa vigente.

Si rammenta, inoltre, che la materia in argomento è soggetta a livello d'istituzione scolastica a informativa preventiva, ai sensi degli articoli 6 e 7 del vigente C.C.N.L. del Comparto Scuola.

L'Ufficio scrivente si riserva di comunicare ulteriori eventuali indicazioni qualora si renda necessario per effetto delle successive istruzioni ministeriali.

f.to  
Il Dirigente  
Giuseppe Minichiello